

ALLEGATO 1

5-02650 Congedo: Chiarimenti in merito all'accertamento nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al trattamento ai fini fiscali dei maggiori utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base sociale, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società.

Gli interroganti osservano, altresì, che l'articolo 17, comma 1, lettera *h*), n. 4) quale criterio direttivo in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo quello «di assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso, tra l'altro: la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.».

A parere degli Onorevoli, detto principio sarebbe da ritenersi immediatamente esecutivo, e dunque immediatamente applicabile anche con riferimento ai giudizi pendenti.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze «in relazione alle osservazioni in premessa citate, con riferimento all'accertamento nei confronti dei soci di una società a ristretta base societaria e il principio contenuto nell'articolo 17 della legge n. 111 del 2023».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il tema in argomento, vale dire la *questio iuris* della operatività della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa è stato di recente approfondito dalla Suprema Corte di cassazione che si è recentemente espressa con tre ordinanze di analogo contenuto (cfr. Cass. civ. nn. 12575/2024, 12466/2024, 12439/2024), statuendo che: «che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (*ex plurimis*, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412)».

Con specifico riferimento alla dimostrazione che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a fondamento della pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente, la Corte di cassazione, (sez. V, con ordinanza del 19 luglio 2024, n. 19993) ha espressamente statuito che non si rinvergono «limiti di sorta al modo in cui l'anzidetta dimostrazione deve essere fornita, né questi sono rinvenibili nell'articolo 17 della legge delega n. 111 del 2023 e nella posteriore normativa di attuazione, onde deve senz'altro ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia a quegli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano *ex* articoli

2727 e 2729, comma 1, del codice civile la prova richiesta dall'articolo 2697 dello stesso codice ».

Vale in aggiunta precisare che il cen- nato articolo 17, comma 1, lettera *h*), numero 4), in ragione della sua dignità di norma di delega è volta esclusivamente a

conformare l'esercizio della funzione nor- mativa primaria del Governo.

L'attuazione del suddetto principio non è stata inserita nel recente decreto legi- slativo 2 febbraio 2024, n. 13, ma sarà recepita in prosieguo nel rispetto della tempistica assegnata dalla legge delega.